

**Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380**

## **LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nella seduta odierna del ...

**VISTO** l'articolo 9, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281 recante *“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”*, ai sensi del quale la Conferenza unificata: *“promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune”*;

**VISTO** l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e in particolare l'articolo 4, comma 1-sexies, ai sensi del quale: *“Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”*;

**VISTO** l'articolo 24 del decreto legge 26 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*;

**CONSIDERATA** l'intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e Enti locali concernente le linee di indirizzo condivise e l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata il 13 novembre del 2014;

**CONSIDERATO** l'Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome e Enti locali concernente l'istituzione del comitato interistituzionale, l'attuazione delle linee di indirizzo condivise e dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni, approvata il 13 novembre 2014;

**ESAMINATA** l'attività del Tavolo tecnico per la semplificazione istituito ai sensi dell'articolo 2 del suddetto Accordo e in particolare i lavori del gruppo di lavoro dedicato al regolamento edilizio unico, azione 4.6 dell'Agenda per la semplificazione, coordinate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti congiuntamente con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza e dai rappresentanti designati dalle Regioni e dall'ANCI, svoltesi dal maggio 2015 al luglio 2016;

**CONSIDERATI** gli esiti delle consultazioni con le associazioni imprenditoriali e la rete delle professioni tecniche svolte dal tavolo tecnico nel corso dei lavori di predisposizione della proposta di accordo;

**VISTA** la nota..... con la quale il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha trasmesso la proposta dello schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati;

#### SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali, nei termini sotto indicati:

**CONSIDERATO** che lo schema di regolamento tipo costituisce livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

**CONSTATATO** l'obiettivo comune di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati dalla disciplina vigente, prevedendo che essi non debbano riprodurre le disposizioni statali e regionali cogenti e autoapplicative che incidono sull'attività edilizia e debbano essere predisposti, anche nelle tematiche riservate all'autonomia comunale, secondo un elenco ordinato delle varie parti valevole su tutto il territorio nazionale;

**VALUTATA** quindi l'opportunità che la disciplina contenuta nei regolamenti edilizi sia guidata da principi generali, fondata su un insieme di definizioni uniformi, e che sia altresì sviluppata secondo le specificità e le caratteristiche dei territori e nel rispetto della piena autonomia locale;

## **Articolo 1**

### ***(Adozione del regolamento edilizio tipo)***

1. E' approvato lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Allegato 1) e i relativi Allegati recanti le Definizioni Uniformi e Inderogabili (Allegato A) e la Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia (Allegato B), che formano parte integrante dell'Accordo.
2. Ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1-*sexies*, del DPR n. 380 del 2001, lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo e le Definizioni Uniformi e Inderogabili costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente accordo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

## **Articolo 2**

### ***(Modalità e termini di attuazione)***

1. Entro il termine di centottanta giorni dall'adozione del presente Accordo, le Regioni provvedono al recepimento dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo e delle Definizioni Uniformi e Inderogabili nonché all'integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia. Con il medesimo atto di recepimento, le Regioni, ove necessario, in via transitoria e di prima applicazione, possono specificare e integrare in conformità alla normativa regionale vigente le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici. L'atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi da seguire per l'adeguamento comunale.
2. Le Regioni si impegnano ad utilizzare le definizioni uniformi inderogabili nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati dopo la data di sottoscrizione del presente Accordo.

3. Entro il termine stabilito dalle Regioni, i Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo Schema di Regolamento Edilizio Tipo, nonché alla Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia e alle Definizioni Uniformi e Inderogabili come eventualmente specificate e integrate a livello regionale. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di mancato recepimento da parte delle Regioni dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo, delle Definizioni Uniformi ed Inderogabili e della Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia, i Comuni provvedono comunque all'adozione dello schema di regolamento tipo e all'adeguamento dei propri regolamenti edilizi entro i successivi centottanta giorni.
4. Il recepimento delle Definizioni Uniformi e Inderogabili nel regolamento edilizio comunale non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti che continuano ad essere regolate dal piano vigente ovvero dal piano adottato alla data di sottoscrizione del presente accordo.
5. Laddove al momento della sottoscrizione dell'accordo siano vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro i quali i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai contenuti delle normative regionali, il recepimento comunale dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo, delle Definizioni Uniformi e Inderogabili e della Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia, avviene entro il medesimo termine, secondo le modalità di gestione della fase transitoria definite dalle Regioni stesse;

### **Articolo 3**

#### ***(Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni)***

1. Il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali si impegnano a realizzare attività di monitoraggio sull'attuazione del regolamento edilizio tipo con cadenza almeno annuale.
2. Sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio, si procede, ove necessario all'aggiornamento, previo accordo tra i soggetti di cui al comma 1 in Conferenza unificata, dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo e delle Definizioni Uniformi e Inderogabili.
3. Il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali si impegnano altresì all'aggiornamento della Raccolta delle Disposizioni Sovraordinate in materia edilizia. L'aggiornamento è effettuato a cura di ciascuna amministrazione centrale, per la parte di propria competenza e di ciascuna Regione o Provincia autonoma per le rispettive parti ed è pubblicato sul sito web della Regione o Provincia autonoma, sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali si impegnano altresì a proseguire in modo condiviso attività sistematiche di semplificazione delle norme statali e delle procedure in materia edilizia, alla luce degli obiettivi stabiliti nell'Agenda per la semplificazione, al fine di assicurare, anche attraverso accordi o linee guida, uniformità all'interpretazione e all'attuazione delle norme vigenti in materia edilizia.
5. Per la realizzazione di tali attività proseguono i lavori dell'apposito gruppo di lavoro (az. 4.6) del Tavolo tecnico per la semplificazione.